

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1364)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(FANFANI)

di concerto col Ministro del Bilancio

(PELLA)

col Ministro del Tesoro

(TAVIANI)

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(RUMOR)

col Ministro dell'Industria e del Commercio

(COLOMBO)

e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(SULLO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 DICEMBRE 1960

Soppressione del Fondo per l'attuazione dei programmi di assistenza tecnica e di produttività, di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1954, n. 626, e costituzione del Centro italiano per la produttività

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 31 luglio 1954, n. 626, è stato — com'è noto — istituito il Fondo per l'attuazione dei programmi di assistenza tecnica e produttività per il miglioramento delle ricerche produttive, con particolare riguardo alla migliore e più razionale utilizzazione della manodopera, al perfezionamento del lavoro ed alla valorizzazione del fattore umano nelle imprese.

Alle spese occorrenti per l'attuazione dei suddetti programmi, si è fatto fronte inizialmente con gli stanziamenti autorizzati in base alla suindicata legge, derivanti dal controvalore in lire di 22 milioni di dollari assegnati all'Italia dal Governo degli Stati Uniti per il raggiungimento delle sopraindicate finalità.

Inoltre, il Governo italiano ha concorso a tali spese con un contributo annuo di 200 milioni di lire per gli esercizi finanziari 1956-57, 1957-58, 1958-59 e 1959-60.

Tenuto presente che gli stanziamenti previsti dalla legge 31 luglio 1954, n. 626, sono stati tutti utilizzati fino al 30 giugno 1960, e riconosciuta la necessità di dare al Comitato nazionale per la produttività una fisionomia giuridica ben definita, è apparso necessario provvedere alla soppressione del Fondo ed alla conseguente chiusura della gestione, per la quale ultima viene disposta l'erogazione di un contributo di 100 milioni di lire destinato a soddisfare tutti gli impegni in corso fino al 30 novembre 1960.

Pertanto, con gli articoli 1 e 2 dell'unito disegno di legge si provvede alla soppressione del Fondo per l'attuazione dei programmi di assistenza tecnica e produttività e si autorizza, in pari tempo, la spesa di 100 milioni di lire per il corrente esercizio finanziario, da destinare agli scopi di cui sopra. Il rendiconto delle relative gestioni sarà approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri di concerto con i Ministri per il bilancio e per il tesoro.

In relazione, poi, al voto espresso dal Parlamento in sede di esame del disegno di legge riguardante la concessione del contributo di 200 milioni per il funzionamento del Fondo per l'esercizio 1959-60 e sulla base, altresì, delle proposte formulate dal Comitato dei Sottosegretari previsto dalla legge istitutiva del Fondo medesimo, con l'articolo 3 si provvede a costituire — in sostituzione del Fondo che come già detto viene soppresso — il Centro italiano per la produttività con personalità giuridica di diritto pubblico.

Tale Centro ha il compito di svolgere studi e ricerche, promuovere sperimentazioni sulle moderne tecniche produttivistiche, con particolare riferimento al fattore umano, al fine di migliorare il grado di efficienza delle combinazioni produttive in tutti i settori, nonché di favorire la divulgazione delle notizie e degli studi relativi. Viene inoltre affidato al Centro il compito di esprimere pareri, su richiesta del Ministro competente, circa la valutazione tecnica dei mutui per lo incremento della produttività previsti dall'articolo 6 della citata legge n. 626.

L'articolo 4 stabilisce quali sono gli organi del Centro, rimandando allo statuto, da approvarsi entro sei mesi, la disciplina della composizione e delle relative attribuzioni, mentre l'articolo 5 rinvia ad un apposito regolamento — che dovrà essere deliberato dai competenti organi statutari — la determinazione dello stato giuridico, della consistenza numerica e del trattamento economico del personale addetto al Centro medesimo.

Con l'articolo 6 si dispone, infine, l'assegnazione al Centro di un contributo annuo di 100 milioni di lire, alla cui copertura si provvederà mediante corrispondenti prelievi della quota interessi dei suindicati mutui per la produttività.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Fondo per l'attuazione dei programmi di assistenza tecnica e produttività, istituito ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1954, n. 626, è soppresso.

La chiusura della gestione del Fondo di cui al precedente comma sarà effettuata a cura del Comitato interministeriale per la ricostruzione.

Art. 2.

Per la chiusura della gestione del Fondo per l'attuazione dei programmi di assistenza tecnica e di produttività, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1960-61, la spesa di lire 100 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro (Presidenza del Consiglio dei ministri - Uffici del Comitato interministeriale per la ricostruzione).

Tale somma sarà versata ad apposito conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato. Delle relative gestioni verrà presentato rendiconto da approvarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del bilancio e di quello del tesoro.

All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo sarà provveduto a carico del Fondo speciale iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1960-61 (Capitolo 538) per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Art. 3.

È costituito il Centro italiano per la produttività, con il compito di svolgere ricerche e studi, promuovere sperimentazioni sulle moderne tecniche produttivistiche anche in collaborazione con altri Enti nazionali ed in-

ternazionali, con particolare riferimento al fattore umano, al fine di migliorare il grado di efficienza delle combinazioni produttive in tutti i settori, nonché di favorire la divulgazione delle notizie e degli studi relativi.

Rientra fra i compiti del Centro, esprimere pareri su richiesta del Ministro competente circa la valutazione tecnica, ai fini produttivistici, dei finanziamenti di cui all'articolo 6 della legge 31 luglio 1954, n. 626.

Il Centro ha sede in Roma. È fornito di personalità giuridica di diritto pubblico e sottoposto alla vigilanza del Ministero del bilancio.

Art. 4.

Sono organi del Centro:

- a) la Presidenza;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) la Giunta esecutiva;
- d) il Collegio dei revisori.

Il Presidente e i membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori sono nominati con decreto del Ministro del bilancio.

La composizione e le attribuzioni di detti organi sono disciplinati dallo statuto da approvarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro del bilancio, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'agricoltura e foreste, dell'industria e commercio e del lavoro e previdenza sociale.

Art. 5.

Mediante apposito regolamento da deliberare dai competenti organi del Centro e da sottoporre all'approvazione del Ministro del bilancio e del Ministro del tesoro, sono stabilite le norme relative all'assunzione e allo stato giuridico, alla consistenza numerica e al trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, e di quiescenza di tutto il personale necessario per il funzionamento del Centro.

Art. 6.

Al Centro, per il raggiungimento dei suoi scopi, è assegnato un contributo annuo di lire 100 milioni, da somministrarsi a trimestri anticipati a decorrere dall'esercizio finanziario 1960-61.

Alla copertura dell'onere annuo previsto dal precedente comma, si provvederà mediante corrispondenti prelevamenti della quota interessi di pertinenza del « Fondo per lo

incremento della produttività », per i mutui di cui all'articolo 6 della legge 31 luglio 1954, n. 626.

Gli importi relativi saranno versati ad apposito capitolo di entrata, da istituirsi in relazione al corrispondente capitolo di spesa.

Art. 7.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.